

## Commerciale

RIFORMA CRISI D'IMPRESA

# Riforma crisi d'impresa: la tabella riepilogativa dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni

martedì 21 settembre 2021

di Nocera Ivan Libero Avvocato in Torino e Professore a contratto presso l'Università di Brescia e presso l'Università della Valle d'Aosta

In seguito al D.L. n. 118/2021 pubblicato il 24 agosto scorso è stato definito il calendario di entrata in vigore delle varie parti del Codice della crisi mentre alcune disposizioni estrapolate dal Codice della crisi e innestate nell'attuale legge fallimentare sono immediatamente entrate in vigore.



Il D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 ha introdotto il nuovo istituto della “composizione negoziata della crisi” che sarà in vigore dal 15 novembre prossimo e ha previsto l'immediata entrata in vigore di alcuni istituti contenuti nel Codice, inseriti nel corpo della legge fallimentare. Inoltre ha nuovamente rinviato il Codice della crisi al 16 maggio 2022, disponendo un differimento ancora maggiore al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore della disciplina delle misure d'allerta.

Ecco di seguito la “tabella di marcia” dell'entrata in vigore delle varie parti del Codice della crisi oltre a una sintesi delle norme già in vigore dal 25 agosto 2021.

---

Cosa è entrato in vigore il 25 agosto 2021

---

Modifica dei seguenti articoli della legge fallimentare:

- 180, comma 4 (omologa del concordato anche in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria);
- 182-bis, comma 4 (l'eventuale adesione dell'amministrazione finanziaria all'accordo di ristrutturazione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta);

- 182-bis, comma 8 (rinnovo dell'attestazione e delle manifestazioni di consenso in ipotesi di modifiche sostanziali al piano oggetto dell'accordo di ristrutturazione);
- 182-quinquies, comma 5 (Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione);
- 182-quinquies, comma 6 (Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa);
- 182-septies (accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa);
- 182 octies (convenzione di moratoria);
- 182-novies (accordi di ristrutturazione agevolati);
- 182-decies (coobbligati e soci illimitatamente responsabili con riferimento agli accordi di ristrutturazione);
- 186-bis, comma 2 (nel concordato con continuità il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati);
- 236, comma 3 (in caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria si applicano i reati di bancarotta fraudolenta e semplice)

---



---

## NORME GIÀ ENTRATE IN VIGORE IL 25 AGOSTO 2021

ISTITUTO	NORMA
Concordato preventivo	180, comma 4  Il tribunale può omologare il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

---

Accordi di  
ristrutturazione  
dei debiti

182-bis, comma 4

Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. L'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.

---

182-bis, comma 8

In caso di modifiche sostanziali del piano o degli accordi sia prima che dopo l'omologazione deve essere rinnovata l'attestazione e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale.

---

Finanziamento  
e continuità  
aziendale nel  
concordato  
preventivo e  
negli accordi  
di  
ristrutturazione

182-quinquies, comma 5

Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione.

---

182-quinquies, comma 6

Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile richiedere l'autorizzazione al Tribunale al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

---

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa 182-septies

Anche se i creditori non sono banche o intermediari finanziari è possibile stipulare un accordo di ristrutturazione chiedendo che gli effetti siano estesi ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria per omogeneità di posizione giuridica e interessi economici

---

Convenzione di moratoria 182 octies

Anche se i creditori non sono banche o intermediari finanziari è possibile stipulare una convenzione di moratoria con effetti estesi ai creditori non aderenti appartenenti alla stessa categoria per omogeneità di posizione giuridica e interessi economici

---

Accordi di ristrutturazione agevolati 182-novies

L'imprenditore potrà chiedere l'omologa di un accordo di ristrutturazione stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 30% dei crediti invece che il 60% se:

- rinuncia a chiedere l'inesigibilità dei propri debiti entro 120 giorni dall'omologa (in caso di crediti già scaduti a quella data) o dalla scadenza (in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologa);
- non presenta ricorso di pre-concordato;
- non richiede il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive nel corso delle trattative.

---

Soci illimitatamente responsabili 182-decies

Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, questi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Fatti salvi i patti contrari, gli accordi di ristrutturazione della società avranno efficacia anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

---

Concordato con continuità aziendale 186-bis, comma 2

L'arco temporale della moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, prevista in caso di concordato con continuità aziendale viene prevista sino a due anni.

Disposizioni penali	236, comma 3  Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'182-bis si applicano le disposizioni penali previste per il concordato preventivo
Piano di risanamento attestato	È prorogata al 31 dicembre 2022 la facoltà per l'imprenditore di regolare la sua situazione di crisi con un piano di risanamento attestato, pubblicato nel registro delle imprese prima della scadenza del termine concesso dal tribunale.
Improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato e per la dichiarazione di fallimento dipendente da procedure di concordato omologato	È prorogata al 31 dicembre 2021 l'improcedibilità dei ricorsi per la risoluzione del concordato preventivo e la dichiarazione di fallimento nei confronti degli imprenditori che hanno presentato domanda di concordato preventivo con continuità aziendale omologato dopo il 1° gennaio 2019.

ENTRATA IN VIGORE	CONTENUTO
24 settembre 2021	Decreto del Ministero della Giustizia con cui sarà istituita la piattaforma telematica nazionale accessibile dal sito della Camera di commercio contenente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- una lista di controllo particolareggiata che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento</li> <li>- un test pratico di auto-diagnosi per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile dall'imprenditore e dai suoi consulenti</li> <li>- le indicazioni per la formazione degli esperti che agevoleranno le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati</li> </ul>

---

15  
novembre  
2021

Procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, su base volontaria ed extragiudiziale comprendente altresì il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

---

16  
maggio  
2022

Codice della crisi (tranne le norme relative al sistema di allerta)

---

31  
dicembre  
2023

Entra in vigore il meccanismo di allerta automatico, obbligatorio e basato sugli indicatori previsto dal Codice della crisi

---

Copyright © - Riproduzione riservata